

VALORIALITÀ DEL CROCEFISSO

Nicola Tenerelli

Un'analisi del significato e della relativa gestione di un simbolo complesso come il crocefisso non può essere analizzato da un punto di vista meramente giuridico. Tale consapevolezza è implicita nella dichiarazione di “inammissibilità della questione di legittimità costituzionale” dell'Ordinanza del 13 dicembre 2004, n.389, laddove la Corte Costituzionale italiana chiamata ad interpretare la possibilità di esporre il crocefisso ha demandato ad un problema di carattere amministrativo!

Alla base del Diritto applicato, la Legge, andrebbe verificata la Grundnorm¹, posta a fondamento della normativizzazione che investe il senso antropologico che accompagna ogni simbolo; il crocefisso, affidando la propria ragione nel sinn² maggiormente sedimentato e quindi più inconscio dell'umanità, non è riconducibile ad un immediato senso comune: di conseguenza la Legge non verrebbe riconosciuta ma subita.

L'impossibilità del Diritto di ergersi quale risolutore di un conflitto sociale trae la propria origine dalla necessità di cogliere il metantropologico che è la base del metanormativo (Grundnorm). È questa la frontiera dello scontro, la terra di nessuno che obbliga il Diritto a riconoscere l'esistenza di un diritto naturale portatore della εἶδος fondativa. Inoltre, è necessario affermare –qualora non fosse universalmente riconosciuto- il valore del Diritto quale strumento di gestione della socialità di cui deve rispettarne le esigenze: la Legge deve porsi al servizio dell'Uomo e non deve proporsi quale finalità la rielaborazione del Soggetto in conformità di un progetto politico –la tal cosa configurerebbe il Diritto come *instrumentum regni*-.

¹ Il significato di grundnorm che si intende delineare in questa sede assume un livello differente dall'attribuzione kelseniana. Rimane inalterata la valenza di norma generatrice, come nelle intenzioni di H. Kelsen.

² Il concetto di sinn è stato sviluppato da Edmund Husserl, *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Il Saggiatore, Milano 2002. L'autore evidenzia una dinamica di rimozione tipica della ragione scientifica, che allontana il vissuto contemporaneo dal radicamento antropologico e dal significato profondo da cui ogni gesto deriva.

Le Corbusier³ realizzò il Visual Arts Center dell'Università di Harvard; l'architetto fece l'edificio universitario a tempo di record ma non realizzò le strade che avrebbero dovuto collegarlo alle altre palazzine; dopo un mese circa, resosi conto dei percorsi che i giovani universitari tracciavano sui prati, pensò di realizzare i selciati dove era evidente il calpestio. L'intuizione di Le Corbusier gli permise di costruire una rete viaria al cui utilizzo gli studenti non si sentirono costretti perché essa rappresentava proprio ciò che loro stessi avevano inconsapevolmente scelto per sé.

Il Diritto deve tentare di attualizzare le necessità sociali anche qualora non siano pienamente espresse, di dare ordine all'incompostezza metodologica dei soggetti aggregati, e non di costruire un rigore avvertito come violenza sulla propria natura umana, sacrificando ogni sé in nome della superiore ragione dello Stato -modello machiavellico- oppure per garantirsi la sopravvivenza -modello hobbesiano-.

Altrimenti, dovremmo concordare con alcuni autori che parlano della Legge come della volontà normativa di un singolo che si avvale delle forze, anche se consentita dalla consapevolezza sociale della necessità di ricondurre gli uomini a sistema⁴. Accettare l'idea che esista uno status relazionale-esistenziale pre-giuridico quindi pre-logico equivale ad accettare la possibilità razionale di ogni imposizione, elevando a dignità di Diritto la volontà del singolo⁵.

La scienza giuridica deve rifuggire tutto ciò. La scienza giuridica deve rivendicare la sua capacità di cogliere le istanze metanormative da cui muove il genere umano per non cadere in un mero contrattualismo che inevitabilmente giustificherebbe ogni dittatura della maggioranza. Già Searle ha contraddetto l'ipotesi di una dinamica giuridica che si avvalga della sola ragione-

³ Charles Edouard Jennerret detto Le Corbusier esplicita la sua 'teoria delle sette strade' nel 1948; con la realizzazione della città di Chandigarh, nel deserto del Punjab, l'architetto evidenzia così come sussista una gradualità viaria che interpreta le esigenze della vita umana. Vedi: Le Muse, *Enciclopedia di tutte le Arti*, De Agostini, Novara 1966.

⁴ “[...] l'operazione consistente nel fondare, inaugurare, giustificare il diritto, nel fare la legge, consisterebbe in un colpo di forza [...]”; sta in: Jacques Derrida, *Forza di Legge*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pag. 62

⁵ “Tutto avviene, cioè, come se tanto il diritto che il *logos* avessero bisogno di una zona anomica (alogica) di sospensione per poter fondare il loro riferimento al mondo della vita. Il diritto sembra poter esistere solo attraverso una cattura dell'anomia [...]”; sta in: Giorgio Agamben, *Stato d'eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, pag. 77/78

scientifico con il concetto di *intuizione collettiva*, intrinseca ai fatti istituzionali⁶: gli uomini compiono azioni e coesioni senza rendersi conto che l'intreccio dell'esistere è fatto di infinite leggi che prorompono spontanee dal nostro essere in relazione, incominciando dal 'buongiorno' mattutino. È la maniera del neocontrattualismo americano di arrendersi alla matrice naturale della Legge, cercando invano di non perdere l'eterna battaglia contro il pensiero continentale.

Nella polemica sul crocefisso, mantenuto negli edifici pubblici –scuole, tribunali, ospedali-, alcuni rivendicano la necessità da parte dello Stato di essere laico, prevedendo l'inevitabile abolizione dei simboli religiosi, sul modello francese; *λαός* significa popolo, quindi laico significa popolare: come potrebbe il Diritto, in nome del popolo, forzare verso un annullamento dell'espressione popolare, costruendo una demetafisicizzazione per Legge? Lo Stato ha il dovere di esaltare la religiosità dei cittadini poiché espressione di coesione e solidarietà; il senso del sacro determina la collettivizzazione dei valori – a meno che non si vogliano insegnare altri modelli coesistentivi sulla scorta della “religione oppio dei popoli”, ipotesi politica che determinò la sostituzione del cristianesimo con il comunismo-.

More nella sua Utopia avrebbe voluto costruire una società perfetta nel nome della cultura, della solidarietà e della pace⁷. Non era importante di che religione fossero i selezionati cittadini della sua isola, ma era imprescindibile che credessero in Dio. Come è possibile fidarsi di qualcuno che non creda in un creatore, nonché della vita dopo la morte? Un soggetto demetafisicizzato ineluttabilmente riconduce ogni proprio agire alla mera utilizzabilità del gesto, finalizzandolo alla sua persona: l'Uomo che non crede in Dio è inevitabilmente egoista, individualista, solipsistico.

Ecco che lo Stato deve realizzare attraverso il Diritto un impianto psicopedagogico che determini l'auto-ottimizzazione del sistema sociale.

⁶ John Searle, *La costruzione della realtà sociale* [1995], Edizioni di Comunità, Torino 1995. Mentre i 'fatti bruti' sono la conoscenza scientifica naturale, i 'fatti istituzionali' sono le realtà complesse di matrice giuridico-antropologica: Searle ripropone il relativismo valoriale geopolitico della *wissenschaftstheorie* diltheyana.

⁷ Tommaso Moro, *Utopia*, a cura di T. Fiore, Laterza, Bari 1942. L'ateo non viene scacciato da Utopia, ma gli si insegna quale sia lo spazio nel quale riconoscere l'imprescindibile esistenza di Dio.

Chi scrive auspica, parafrasando Habermas, un *agire comunicativo* che collettivizzi i valori⁸ – non oggettivizzando l’agire prescrittivo/performativo con la sanzione –, indirizzandoli verso un unico *discorso* – potrebbe essere un simbolo - comunicato e condiviso, nel quale la società – sempre più multi-etnica - si riconosca; un *discorso* che sia emblema di interiorità irrinunciabile poiché fondativo, emblema dell’uomo e del senso del mistico che è dentro di sé⁹. Il gigante vichiano, dopo aver affrontato l’ira di Dio, il diluvio, dimentica ogni sua origine, cancella ogni sentimento, distrugge la sua umanità fino a quel tuono e quel lampo che, dopo duecento anni, lo costringono ad alzare lo sguardo e ad *avvertire il cielo*¹⁰. Nessuna legge può cancellare la forza astrattiva – teleologica - che l’Uomo possiede, la peculiarità che gli consente di progettarsi nel futuro con metodo e volizioni condivisi – il Diritto -; il Diritto deve governare tali propensioni umane, anticipando, sin dove è possibile, la *distensio animae*¹¹ che caratterizza l’essere contingente e militante, l’*apollineo*¹² che lo proietta nel semplice domani esistente, per alcuni, oppure nel paradiso, per altri.

Ne consegue che:

a) L’ipotesi di eliminare il simbolismo religioso connesso a tale propulsività umana si configurerebbe quale violenza normativa – dal punto di vista del Diritto naturale- nonché limitazione della libertà di espressione, anche religiosa, voluta dal dettato Costituzionale – in violazione del Diritto positivo fondativo, già espresso –.

⁸ Jürgen Habermas, *Etica del discorso*, Laterza, Roma-Bari 2000, cap. IV.

⁹ Habermas rivendica a pieno titolo il valore metodologico della parola: “Il principio dell’etica del discorso si riferisce ad una *procedura*, cioè alla soddisfazione discorsiva di rivendicazioni di validità normativa; [...] Non indica alcun orientamento di contenuto bensì un modo di procedere [...]”, *ibidem*, pag. 114/115. Eppure Habermas attinge al pensiero di Kohlberg per dire che “La scienza non può peraltro andare oltre e giustificare quella concezione morale come ciò che la morale dovrebbe essere (...)” dimostrando tale affermazione col paradosso detto “dilemma di Heinz”, *ibidem*, pag. 44/seguenti.

¹⁰ Giambattista Vico, *La Scienza nuova*, Garzanti, Milano 1983, pag. 329

¹¹ Agostino d’Ippona, *Le confessioni*, Edizioni Paoline, Torino 1996. È il concetto agostiniano del tempo, la capacità dell’anima di assumere il passato per proiettarlo nel futuro, in ogni momento presente.

¹² Friedrich Nietzsche, *La nascita della tragedia*, Newton-Compton, Roma 1993. Apollinea e dionisiaca, secondo Nietzsche, parafrasando le due divinità, sono le forze propulsive che caratterizzano l’Uomo, sensualità ed intelligibilità.

b) L'esposizione di tutti i simboli – impostazione liberista! – ricondurrebbe al paradosso che anche simbologie disvaloriali debbano essere necessariamente accettate, pseudoreligioni settarie o sataniche -altrimenti si ricadrebbe nella limitazione della libertà di espressione e/o religione-.

L'unica strada – al momento sembrerebbe non percorribile, ma obbligata – è quella di costruire un simbolo riconosciuto e condiviso che rappresenti l'Uomo nella sua interezza, con i suoi valori e la propria complessa interiorità; un simbolo che sia etico e metafisico assieme, emblema della solennità dell'essere umano e della sacralità del proprio conciliante vissuto sociale: un simbolo che rappresenti l'ineluttabile sincretismo della Lex Humana con la Lex Naturalis¹³.

Al momento, il Diritto che intendesse eliminare il simbolo cristiano della croce dai suoi edifici, apporterebbe non solo una norma antistorica e antipopolare – antilaica ovvero laicista- ma disconoscerebbe quanto ogni momento – vissuto liberamente ed avvertito come bene, *liber est causa sui*¹⁴ - del nostro costruito normativo ed esistente sia intriso di cristianesimo – dal tempo della festa al senso della giustizia, nel nostro Stato –.

Il nostro sistema sociale ha costruito il proprio impianto normativo su un modello valoriale la cui sintesi è il crocefisso, ed ogni gesto del nostro essere in relazione risulta intriso di tutti quei valori che sottendono ad un $\tau\epsilon\lambda\omicron\varsigma$ – è il mistico: non cosa è, ma che c'è –: parafrasando Croce, non possiamo non dirci cristiani¹⁵!

¹³ Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae*, in *Scritti politici*, Zanichelli, Bologna 1946. La visione giuridica di Tommaso esalta la Lex Divina quale causa fondante delle leggi naturali e positive. L'uomo è innanzitutto portatore della legge di socievolezza, sul modello aristotelico, quindi del decalogo mosaico dal quale scaturirebbe ogni diritto ragionato.

¹⁴ Ibidem, quest. 96, art. 4.

¹⁵ Benedetto Croce, *Perché non possiamo non dirci cristiani*, Laterza, Bari 1933. È appena il caso di sottolineare che non si aderisce al modello idealistico dell'autore ma lo si ripropone con la valenza fenomenologia che possiede.